Su questo articolo 12 ha chiesto di parlare l'onorevole Mancini, il quale ha presentato il seguente emendamento, che reca le firme anche degli onorevoli Soglia, Sighieri, De Capitani, Vincenzo Bianchi, Cappa, Schiavon, Bovetti, Saudino e Fraccacreta:

« *Sostituire alle parole:* I prefetti, i sindaci... scolastici, *le parole:* I prefetti, i sindaci, gli ispettori scolastici, i direttori di scuole ».

E così non si farebbe che complicare ancora di più la legge!

L'onorevole Mancini ha facoltà di svolgerlo.

MANCINI. Credo che il mio emendamento appaia giustificato dal confronto tra l'articolo 9, che abbiamo approvato, e l'articolo 12 al quale io propongo appunto questa modificazione.

C'è un doppio genere di collaborazione per il Comitato provinciale: una collaborazione dovuta dagli organi costituiti per legge, ed una collaborazione facoltativa che è bene lasciare nei limiti più ampi che si possa, ed appunto per questo ho approvato l'emendamento dell'onorevole Casalini all'articolo 9. Ma la genesi dell'articolo 9 e dell'articolo 12 dimostra, potrei dire, all'evidenza che si tratta di un duplicato. L'articolo 9 corrisponde all'articolo 6 del decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, e viceversa l'articolo 12 corrisponde all'articolo 9 del progetto governativo. Io chiedo quindi che mentre delle Congregazioni di carità e dei Patronati scolastici si parla opportunamente nell'articolo 9, la funzione, insisto sull'aggettivo, obbligatoria di accertamento degli obblighi dell'istruzione scolastica sia affidata agli ispettori scolastici ed ai direttori di scuole. Ed è ovvia anche la ragione di questa designazione: gli ispettori scolastici, per quei comuni le cui scuole sono amministrate dai Consigli provinciali scolastici, e i direttori di scuole per quei comuni che hanno invece l'amministrazione propria delle scuole primarie, prefetti, sindaci, ispettori e direttori, hanno per legge quest'obbligo, ed è giusto che nell'articolo 12 sia richiamato. Alle altre esigenze corrisponde pienamente e felicemente l'articolo 9.

PRESIDENTE. Basterebbe aggiungere: « ispettori scolastici ».

PEANO, *relatore*. Non è che si sia voluta togliere questa disposizione, ma siccome tutto ciò che riguarda le funzioni ispettive è nell'articolo 44 demandato al regolamento, per ciò in quella sede si darà tale incarico agli ispettori scolastici; quindi non mi pare sia necessario accennarvi qui.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini insiste nel suo emendamento?

MANCINI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 12 come è stato proposto di accordo tra Ministero e Commissione.

(*È approvato*).

Art. 13.

« L'assistenza da prestarsi agli orfani deve esercitarsi lasciando preferibilmente l'orfano nella sua famiglia o sovvenendolo presso la persona che esercita la patria potestà o presso il tutore.

« Il Comitato provinciale deve curare specialmente, in attesa della liquidazione della pensione, che non manchino agli orfani poveri i mezzi per il loro mantenimento ».

(*È approvato*).

Art. 14.

« In ogni tribunale civile, il presidente designa un giudice per compiere, durante l'anno giuridico, le funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.

« Al giudice della tutela spetta rispetto ad essi la competenza attribuita al presidente del tribunale od al tribunale dal Codice civile nel libro I, titolo VIII: Della patria potestà, titolo IX: Della minore età, della tutela, nell'articolo 815 del Codice di procedura civile e negli articoli 113 e seguenti della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144.

« Al giudice delle tutele spetta inoltre di decretare l'iscrizione fra gli orfani della guerra dei figli naturali non riconosciuti, come è disposto nel precedente articolo 3 ».

L'onorevole Veroni ha presentato il seguente emendamento. Non essendo presente, l'onorevole Cannavina, altro firmatario, ha chiesto di svolgerlo:

« *All'ultimo comma aggiungere:*

« In ogni Corte d'appello il presidente designa un consigliere per disimpegnare durante l'anno giuridico le funzioni di giudice d'appello per la tutela degli orfani della guerra ».

L'onorevole Cannavina ha facoltà di parlare.

CANNAVINA. Durante la discussione generale, già osservò l'onorevole Peano che c'è l'articolo 781 del Codice di procedura